



'AULA A'

Numero registro generale 27629/2021

Numero sezionale 1357/2026

Numero di raccolta generale 13043/2026

Data pubblicazione 06/05/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:

Dott.ssa ROSSANA MANCINO	– Presidente –	R.G.N. 27629/2021
Dott. FABRIZIO GANDINI	– Consigliere –	Cron.
Dott. RICCARDO ROSETTI	– Consigliere –	Rep.
Dott. LUCA SOLAINI	– Consigliere –	C.C. 13/3/2026
Dott. ANGELO CERULO	– Consigliere Rel. –	

**Conciliazione fiscale
e obblighi
contributivi.
Contributi "a
percentuale" e
Gestione artigiani.**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27629-2021 proposto da

SV _____, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall'avvocato DOMENICO TRAVERSA, con domicilio eletto presso l'indirizzo PEC del difensore

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, anche quale procuratore speciale della SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29

– resistente con procura –

per la cassazione della sentenza n. 408 del 2021 della CORTE D'APPELLO DI BARI, depositata il 30 aprile 2021 (R.G.N. 740/2019).

Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 2026 dal Consigliere Angelo Cerulo.



FATTI DI CAUSA

1.- Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bari ha accolto il gravame dell'INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto l'opposizione proposta dal signor VS contro l'avviso di addebito notificato il 20 novembre 2013 per l'importo di Euro 15.972,75, concernente i contributi «IVS eccedenti il minimale dovuti alla Gestione Artigiani per l'anno 2008, oltre somme aggiuntive ed interessi» (pagina 1 della sentenza d'appello).

A fondamento della decisione, la Corte di merito ha rilevato che la parte appellata si è limitata «a sostenere (erroneamente) la tesi secondo cui l'INPS, a seguito della conciliazione tributaria, non ha più titolo per richiedere il pagamento dei contributi richiesti alla luce di un accertamento dell'Agenzia delle Entrate oramai caducato», senza riproporre i motivi di merito dell'opposizione e senza chiedere di «rideterminare l'importo dei contributi previdenziali dovuti» (pagina 5 della pronuncia impugnata).

2.- Il signor VS i impugna per cassazione la sentenza d'appello e articola due motivi, illustrati da memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

3.- L'INPS si è limitato a conferire procura.

4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.

5.- Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

6.- All'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto e lamenta che la Corte territoriale abbia accolto integralmente la domanda dell'Istituto, senza tener conto della caducazione dell'avviso di accertamento su cui l'avviso di addebito si fonda. La



conciliazione giudiziale, peraltro tempestivamente comunicata all'Istituto, sarebbe caratterizzata da «efficacia novativa» (pagina 7 del ricorso) e si tradurrebbe nella rideterminazione del reddito, destinata a riverberarsi sul credito contributivo dedotto in causa. Né la conciliazione giudiziale potrebbe essere equiparata alle altre forme di definizione agevolata e di condono, che non alterano la forza presuntiva dell'accertamento ai fini extrafiscali.

2.- Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente censura la sentenza d'appello per l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti e relativo alla rideterminazione della «base imponibile del contribuente» (pagina 11 del ricorso), debitamente comunicata all'Istituto ad opera dell'Agenzia delle entrate.

3.- I motivi possono essere esaminati congiuntamente, per la connessione che li avvince, e si rivelano fondati, nei termini di séguito esposti.

4.- La pretesa dell'Istituto, concernente i contributi "a percentuale" dovuti alla Gestione artigiani per l'anno 2008, trae origine da un accertamento dell'Agenzia delle entrate e si inquadra in un «sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, in cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate costituiscono atti di esercizio del rapporto previdenziale» (Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21541, punto 19 delle *Ragioni della decisione*).

Non è controverso che l'odierno ricorrente, nel giudizio instaurato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari, abbia aderito alle determinazioni dell'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Bari, e che sia stata conclusa la conciliazione prevista dall'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con la conseguente rideterminazione della base imponibile.



5.- Come emerge dalle specifiche deduzioni del ricorso e dalla stessa sentenza impugnata, il ricorrente ha introdotto nel contraddittorio processuale tale sopravvenienza e ne ha avvalorato la portata decisiva e l' idoneità a incidere sull'importo dovuto a titolo di contributi.

La sentenza d'appello presta il fianco alle critiche del ricorrente, nella parte in cui ha escluso tale idoneità sul mero presupposto che non potesse essere condivisa la prospettazione della radicale insussistenza del credito azionato.

L'opposizione contro l'avviso di addebito devolve al giudice il vaglio complessivo della fondatezza della pretesa, senza vincolarlo alla prospettazione propugnata in diritto dalle parti.

In tale disamina, il giudice non può non ponderare anche la conciliazione giudiziale, valutando se e in quale misura essa si riverberi sulla sussistenza di un credito contributivo che all'accertamento fiscale si correla.

6.- Questa Corte ha chiarito che, in tema d'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali per omesso versamento dei contributi "a percentuale", il maggior reddito accertato dall'Agenzia delle entrate in sede di verifica assume valore presuntivo, suscettibile di divenire definitivo in mancanza di contestazione da parte dell'interessato (sentenza n. 21541 del 2019, cit.).

È dunque influente l'accettazione del condono tributario di cui all'art. 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, che presenta una natura meramente deflattiva del contenzioso fiscale, senza incidere sul contenuto e sulla portata presuntiva dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle entrate. Quest'atto, invero, serba intatta la sua efficacia ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi "a percentuale" e solo la resistenza dell'obbligato, con l'offerta di prove di



segno contrario, impedisce la definitività dell'accertamento sul versante contributivo (Cass., sez. lav., 3 ottobre 2019, n. 24774).

7.- Questa Corte ha evidenziato che la definizione concordata della lite fiscale non implica alcuna rideterminazione del reddito imponibile (sentenza n. 21541 del 2019, cit. punto 11 delle *Ragioni della decisione*).

A tale rideterminazione, per contro, conduce la conciliazione giudiziale regolata dall'art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, come la stessa prassi amministrativa dell'Istituto ha riconosciuto, assimilando gli effetti della conciliazione giudiziale a quelli dell'accertamento con adesione (Circolare n. 140 del 2016, richiamata dal ricorrente nella memoria illustrativa).

La conciliazione giudiziale si configura come un accordo tra le parti, sottoposto al controllo di legalità meramente estrinseco del giudice tributario, senza alcuna valutazione della congruità dell'importo consensualmente determinato (Cass., sez. trib., 8 maggio 2019, n. 12110).

La conciliazione ha efficacia novativa del titolo d'imposizione (Cass., sez. trib., 24 febbraio 2017, n. 4807) e comporta l'estinzione dell'originaria pretesa fiscale, unilateralmente determinata e contestata, e la sostituzione con quella concordata (Cass., sez. trib., 9 giugno 2020, n. 10981), per un effetto di una "transazione oggettiva novativa", intesa a dirimere ogni aspetto del rapporto controverso e provvista di carattere definitivo (Cass., sez. trib., 4 aprile 2023, n. 9322).

Il carattere novativo delle precedenti opposte posizioni soggettive presuppone l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge (Cass., sez. trib., 24 giugno 2021, n. 18212, e Cass., sez. VI-V, 6 maggio 2015, n. 9019) e si ravvisa anche nella disciplina della conciliazione giudiziale applicabile *ratione temporis*, antecedente alle innovazioni dettate dall'art. 9, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 24



settembre 2015, n. 156 (sentenza n. 12110 del 2019, cit.) e volte ad anticipare al momento della sottoscrizione dell'accordo il perfezionarsi della conciliazione.

8.- Dal carattere novativo, puntualmente dedotto dal ricorrente al fine di avversare la pretesa dell'Istituto, la Corte territoriale non ha tratto le ineludibili implicazioni in ordine a quella fondatezza del credito che rappresenta il *thema decidendum* dell'odierno giudizio.

9.- Dalle considerazioni svolte discendono l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.

10.- La causa è rinviata alla Corte d'appello di Bari, che, in diversa composizione, si uniformerà al principio di diritto di séguito enunciato: «La conciliazione giudiziale regolata dall'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ha efficacia novativa delle contrapposte pretese e, nel rideterminare la base imponibile, incide sull'importo dei contributi "a percentuale" che gli enti previdenziali hanno titolo a pretendere sul maggior reddito accertato dall'Agenzia delle entrate».

11.- Al giudice di rinvio è demandato, infine, il compito di provvedere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 13 marzo 2026.

La Presidente
Rossana Mancino

